



Estratto dal processo verbale della seduta del 27-03-2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ATTO N. 19 Del 27-03-2019

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019.

*L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **18:05** e seguenti, in Cannara presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:*

Gareggia Fabrizio	Sindaco	Presente
Pastorelli Luca	Consigliere	Presente
Andreoli Diego	Consigliere	Presente
Stoppini Luna	Consigliere	Presente
Agnello Giorgio Maria Antonio	Consigliere	Presente
Pantaleoni Silvana	Consigliere	Presente
Brilli Mauro	Consigliere	Presente
Ursini Giacomo	Consigliere	Presente
Coccini Raffaella	Consigliere	Assente
Ortolani Fabiano	Consigliere	Presente
Trombettoni Federica	Consigliere	Presente
Properzi Biagio	Consigliere	Presente
Cipriani Marianna	Consigliere	Presente

Presenti n. 12	Assenti n. 1
----------------	--------------

*Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Giorgio Maria Antonio Agnello** nella sua qualità di Presidente. Assiste il **Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedetti**.*

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i necessari pareri.

=====

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come **argomento n. 8** avente il seguente oggetto: **“Determinazioni aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019”**.

(omissis)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione in forma palese per alzata di mano la proposta di deliberazione in oggetto, con il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 12
Consiglieri astenuti:	n. 0
Consiglieri votanti:	n. 12
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n. 4 (Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani)

Il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto che prende il n. 19 del registro delle deliberazioni dell'anno 2019.

Il Presidente pone, quindi, in votazione in forma palese per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento in oggetto, con il seguente esito

Consiglieri presenti:	n. 12
Consiglieri astenuti:	n. 0
Consiglieri votanti:	n. 12
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n. 4 (Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani)

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, così come inserito dall'art. 1, comma 53, Legge n. 208/2015, secondo cui l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del suddetto comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che la predetta agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero. Imposta municipale propria IMU, Tributo per i servizi indivisibili TASI e Tassa sui rifiuti TARI, il quale al comma 1 e 2 riporta:
comma 1: *“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

RILEVATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Stabilità 2019) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 Gennaio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 02 Febbraio 2019 con la quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021, da parte degli Enti Locali;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che regolamenta anche l'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2014;

VISTA la Deliberazione del sub commissario assunta con i poteri del consiglio comunale in sostituzione del commissario straordinario n. 19 del 15/12/2017 con la quale si approvavano le aliquote dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2018;

DI DARE ATTO che per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 14 del suddetto regolamento IUC, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune sono confermati nello stesso valore dell'anno 2018;

DI DETERMINARE E CONFERMARE le seguenti detrazioni, ove riconosciute, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno anno **2019**:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- **la detrazione di cui sopra** è maggiorata di **euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400,00** oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione IMU previste per l'anno 2018 come di seguito riportato;

<i>Tipologia di Immobile</i>	Aliquote IMU 2019
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,39%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,76%
Abitazione concessa in locazione, e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,76%
Insedimenti produttivi (A/10, C/03, e Cat. D)	0,79%
Tutti gli altri immobili - <i>Altri Fabbricati</i> - <i>Aree fabbricabili</i>	0,93%

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;

DI DESIGNARE quale Funzionario Responsabile della IMU (Imposta Municipale Propria), il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott. Stefano Minni;

ACQUISITI sulla presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a firma del Dott. Stefano Minni, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE E CONFERMARE** per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU, previste per l'anno 2018, nelle seguenti misure:

<i>Tipologia di Immobile</i>	Aliquote IMU 2019
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) <u>Sono esclusi dall'esenzione:</u> i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,39%

Fabbricati Rurali ad uso strumentale	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,76%
Abitazione concessa in locazione, e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,76%
Insedimenti produttivi (A/10, C/03, e Cat. D)	0,79%
Tutti gli altri immobili - <i>Altri Fabbricati</i> - <i>Aree fabbricabili</i>	0,93%

2. DI CONFERMARE per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 14 del suddetto regolamento IUC, i **valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili** site nel territorio del comune già validi ai fini IMU per l'anno **2018**;

3. DI DETERMINARE E CONFERMARE le seguenti detrazioni, ove riconosciute, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU anno **2019**:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- **la detrazione di cui sopra** è maggiorata di **euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400,00** oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;

5. DI DESIGNARE quale Funzionario Responsabile della IMU (Imposta Municipale Propria), il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott. Stefano Minni;

6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Presidente:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to dott. Giuseppe Benedetti

Il Presidente

f.to Giorgio Maria Antonio Agnello

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 06-03-2019

IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 06-03-2019

IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni